

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 12/03/2024

FATTO

Il ricorrente sostiene di aver, in data 23.11.2018, inviato una mail pec alla banca per comunicare il recesso dal contratto di conto corrente. Dopo circa sei mesi, la banca comunicava di aver eseguito l'estinzione del conto corrente con saldo debitore euro 61,98. Trascorsi quattro anni dalla comunicazione di estinzione del conto, riceveva una comunicazione proveniente da altro intermediario che informava che la sua carta di credito aveva subito un abbassamento del massimale di spesa a 2.900,00 euro mensili dal precedente illimitato a causa di una segnalazione a sofferenza in centrale rischi. Da una verifica emergeva una segnalazione a sofferenza in CR e in CRIF effettuata dall'intermediario convenuto per un debito in conto corrente inesistente. Ritiene la segnalazione illegittima per mancato preavviso; e chiede la cancellazione immediata della segnalazione e il risarcimento per danni morali per 5000,00 euro, e per danni materiali di 15.000, 00 euro.

Nel replicare, l'intermediario sottolinea in primo luogo come la decisione di classificare la posizione come sofferenza è conseguente alle gravi e perduranti irregolarità manifestatesi



nei rapporti intrattenuti con il ricorrente con particolare riferimento al contratto di conto corrente. Questo rapporto, già a partire dal terzo trimestre dell'anno 2016, faceva registrare un andamento irregolare, caratterizzato da perdurante sconfinamento; la posizione, a partire dalla data del 29.4.2021, veniva classificata come inadempienza probabile. Precisa come con lettera raccomandata del 6.6.2022, comunicava di aver revocato tutti gli affidamenti accordati e di aver classificato la posizione a sofferenza; di conseguenza, con ulteriore lettera raccomandata del 16.6.2022, si intimava l'immediato pagamento dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente, precisando che il rapporto era stato estinto in data 17.05.2019 con saldo debitore finale pari ad euro 6.195,47. A causa di un mero refuso, l'importo del saldo debitore finale (euro 61,98) è stato erroneamente riportato nella lettera del 17.5.2019 con cui la banca comunicava al cliente di aver eseguito l'estinzione del conto corrente. Sottolinea come la costante giurisprudenza dei Tribunali ordinari e dell'Arbitro Bancario e Finanziario, attribuisce al preavviso la valenza di un obbligo di trasparenza e non anche di presupposto di legittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi. Sottolinea poi come nel mese di ottobre, ha cessato di segnalare il ricorrente nella Centrale Rischi di Banca d'Italia. Ciò in quanto la posizione in argomento, in data 30.10.2023, è stata ceduta ad altro intermediario. In merito alla segnalazione Crif, la banca ha provveduto a richiedere la cancellazione retroattiva di ogni pregressa segnalazione a carico del ricorrente nella banca dati, avendo appurato di non essere in possesso di evidenze comprovanti la ricezione, da parte del cliente, delle comunicazioni di preavviso inviate per la segnalazione nei Sistemi Informativi Creditizi privati. In riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente, la medesima risulta, sempre secondo il resistente, pretestuosa ed infondata in considerazione della legittimità dell'operato della banca. Il ricorrente inoltre non ha fornito alcuna allegazione né alcuna evidenza documentale da cui possa evincersi l'esistenza di un danno patrimoniale nonché di un danno non patrimoniale. Chiede quindi all'arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere rispetto alla segnalazione Crif e respingere il ricorso relativamente alla segnalazione alla Centrale rischi.

Nel replicare il ricorrente ribadisce come al momento della chiusura del conto corrente il saldo debitore era di soli 61,98 euro, inoltre la banca ha classificato il conto corrente come sofferenza a partire dal 29.4.2021, nonostante il conto fosse stato estinto oltre due anni prima e non ha fornito alcuna prova dell'invio dell'avviso preventivo di segnalazione a sofferenza.

Nelle controrepliche l'intermediario si riporta al contenuto delle controdeduzioni insistendo nell'affermare che l'importo del saldo debitore finale di euro 61,98, indicato nella lettera del 17.5.2019 con cui la filiale comunicava l'avvenuta estinzione del conto corrente, non va preso in alcun modo in considerazione poiché riportato dalla banca in modo palesemente errato.

DIRITTO

Il Collegio mette in primo luogo in evidenza come in merito alla domanda di cancellazione della segnalazione CRIF, l'intermediario ha dichiarato di aver provveduto a richiedere la cancellazione retroattiva di ogni pregressa segnalazione a carico del ricorrente nella banca dati, circostanza non contestata dal ricorrente. Per quanto concerne invece la segnalazione alla Centrale Rischi, il Collegio rileva come l'intermediario non abbia allegato alcuna prova dell'invio del preavviso di segnalazione, anche se, come è noto, tale



preavviso, a differenza dell'informativa preventiva inerente alle segnalazioni nelle banche dati private, attiene alla trasparenza e non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, orientamento questo confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 4519 del 10.5.2023 secondo al quale «l'invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l'adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa».

Indagando il caso in specie soltanto sotto questo secondo profilo, e cioè l'adempimento di un obbligo di correttezza e trasparenza con una domanda di danni per il suo mancato rispetto, Il Collegio rileva come l'intermediario affermi di aver messo in mora il cliente con puntuale intimazione di pagamento del dovuto e di aver inviato, in data 17/02/2017, una raccomandata relativa alla classificazione a sofferenza della posizione, che produce. Inoltre l'intermediario rileva, circostanza non contestata dal ricorrente, come già a partire dal terzo trimestre dell'anno 2016 il conto corrente faceva registrare un andamento irregolare, caratterizzato da perdurante sconfinamento. Con lettera raccomandata del 6.6.2022, la banca comunicava di aver revocato tutti gli affidamenti accordati e di aver classificato la posizione a sofferenza. Con ulteriore lettera raccomandata del 16.6.2022, intimava l'immediato pagamento dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente, precisando che il rapporto era stato estinto in data 17.5.2019 con saldo debitore finale pari ad euro 6.195,47. Parte ricorrente nega l'esistenza del presupposto sostanziale della segnalazione in quanto l'intermediario con la lettera di chiusura del conto corrente in contestazione comunicava la sussistenza di un debito pari ad euro 61,98, ma appare evidente come questo rispetto alla documentazione prodotta appaia, come sottolinea l'intermediario un mero errore formale. IL Collegio ritiene quindi sussistente il requisito di una situazione debitoria tale da indurre la successiva decadenza del termine e alla conseguente segnalazione

E' pur vero, come già evidenziato, che le comunicazioni prodotte sono prive della prova di invio e ricezione delle stesse, ma quando anche si ammettesse la non ricezione da parte del cliente (che però ammette di aver ricevuto solo quella relativa alla chiusura del conto con il citato ed evidente errore formale) non è in alcun modo individuabile il danno ricevuto. Parte ricorrente chiede infatti il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall'illegittima segnalazione che quantifica, senza il benché minimo supporto probatorio, in 5000,00 euro per danni morali e per danni materiali in 15.000, 00 euro. Al fine di provare detto danno si limita soltanto ad allegare la comunicazione con la quale l'intermediario emittente la carta di credito informava il ricorrente dell'assegnazione di un limite di spesa temporaneo (più basso di quello originariamente pattuito). In tale comunicazione, tuttavia, si legge che la decisione è stata presa sulla base "di una serie di fattori, tra cui l'andamento del tuo conto Carta, la regolarità dei pagamenti e le informazioni raccolte da agenzie specializzate in rating creditizio", non sussistendo quindi un nesso causale diretto ed esclusivo con la segnalazione, come testimonia anche il fatto che la scelta di prevedere un limite di spesa viene assunta a distanza di un anno dall'inizio della segnalazione in CR da parte della convenuta. Il ricorso, pertanto, non merita di essere accolto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI